

SCUOLA MATERNA "LUIGI CACCIA"

FONDAZIONE

ooooo

CAPO I°

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L'Ente Asilo Infantile "L. Caccia", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini da un legato testamentario del Cav. Luigi Caccia, finalizzato all'educazione dei bambini in età prescolare e datato 1866 e fu eretto in corpo morale con Regio Decreto del 05.10.1888. La denominazione dell'Ente è "SCUOLA MATERNA L. CACCIA". Ha sede nel Comune di Alpignano sin dalla sua fondazione, in Via I° Maggio, 29.

Art. 2

Scopo

L'Ente non ha scopo di lucro. Lo scopo dell'Ente è quello di educare i bambini in età prescolare sino ai cinque anni, con particolare attenzione a quelli delle famiglie meno abbienti.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobili:

- Patrimonio costituito dall'Immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente, di proprietà esclusiva per 1000/1000, iscritto al Catasto Urbano come segue:

IMMOBILE NR. 1:

ST	FOGLIO	NR.	CAT	CL.	CONSISTENZA	RENDITA
1	19	88/844	B/1	U	1.061	€ 3013,78

IMMOBILE NR. 2:

ST	FOGLIO	NR.	CAT	CL.	CONSISTENZA	RENDITA
1	19	89/843	B/1	U	673	€ 1.911,66

Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- Dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II°

Organi dell'Ente

Art. 5

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio d'Amministrazione;
2. Il Presidente.



Art. 6

L'Ente è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 membri, di cui uno è diritto il parroco di San Martino Vescovo o suo delegato, 3 nominati dall'Amministrazione Comunale e uno dai genitori degli alunni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

I componenti il consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

CAPO III° Competenze del Consiglio d'Amministrazione

Art. 7

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'applicazione del Bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 8

Il Consiglio d'Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- approva le variazioni di Bilancio;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili o mobili;
- delibera le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei componenti;
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei componenti.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli interventi, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.


- in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- le deliberazioni concernenti le dismissioni dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Di ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.



Capo IV
Attribuzioni del Presidente

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Capo V

Art. 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio d'Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio d'Amministrazione, redige il Bilancio.

Il Tesoriere è inoltre, il Responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' indicato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una Banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

Capo VII

Revisore dei conti

Art. 14

Al riscontro della gestione finanziaria; all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede un revisore dei conti nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Egli esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui Bilanci; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.





Capo VIII

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il Bilancio consultivo dell'esercizio precedente.

Art. 16

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 del C.C., il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad Enti non aventi scopo di lucro che abbiano fini analoghi o simili e che agiscano nel campo dei servizi sociali.

Capo IX

Disposizione Finale

Art. 17

Per tutto quanto espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di Legge.

ooooo



REGIONE PIEMONTE
Copia fotostatica conforme all'originale composto di n. 7 fasciate.
Torino, 14 FEB. 2005
IL FUNZIONARIO INCARICATO
dot.ssa Margherita APRENDINO

69